



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA

SENTENZA 366
CRON 3871
REPERT
REG. N. 287/15

16 GIU. 2016

Il Tribunale di Biella nella persona del Giudice, Dott. Silvia Vaghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 287/2015 promossa da

_____ rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Bonino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Biella, via Dal Pozzo n. 12,
giusta procura in calce all'atto di citazione

parte attrice

contro

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Bricchi, Lucia Secchiaroli, Paola Croci del
foro di Milano e dall'Avv. Mattia Alfieri del foro di Biella, presso lo studio del quale in Biella, Via
Mazzini, 3, è elettivamente domiciliata giusta procura generale alle liti e procura speciale in calce
alla comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta

CONCLUSIONI:

Nell'interesse di parte attrice:

"Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero proposte
dalla controparte.

Ribadite la competenza del Tribunale di Biella e l'opposizione a tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla controparte, tanto in via preliminare e/o pregiudiziale che nel merito.

Previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi la prova per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi sui capitoli da 1 a 73 e 90 dell'atto di citazione, senza inversione dell'onere probatorio, da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che" e previa espunzione delle eventuali espressioni inammissibili, con riserva di indicare ulteriori testi ed integrare le deduzioni e le produzioni nei termini concedendi ex art. 183, sesto comma, nn. 2) e 3) e ottavo comma, c.p.c..

Testi:

NEL MERITO

Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta

82
l, Registro Imprese in Inghilterra: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza dei fatti di cui in narrativa e per le ragioni di cui agli scritti difensivi di parte attrice, della somma di € 20.000,00, oltre ai danni patrimoniali quantificati in € 2.510,00 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.

IN OGNI CASO

Con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla G.U. il 02.04.14 - e 13 L. 31.12.12 n. 247.

Nell'interesse di parte convenuta:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

1. Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, per i motivi dedotti tutti nella comparsa di costituzione e risposta o per le ragioni meglio viste dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, emettere ogni più opportuno provvedimento. Con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri come per Legge.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga sussistere la giurisdizione italiana, l'odierna convenuta insiste affinché l'Ill.mo Giudice, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia:

2. accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma III, n. 3 e 4 c.p.c. per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., emettendo i più opportuni provvedimenti.

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non accolga le predette eccezioni, l'odierna convenuta insiste affinché l'Ill.mo Giudice, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia:

3. accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Biella in favore del Tribunale di Roma, per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice e, pertanto, emettere ogni più opportuno provvedimento.

Con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri come per Legge;

4. previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire di parte attrice per le ragioni dedotte in atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie. Con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri come per Legge;

5. previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva di per le ragioni meglio dedotte nell'atto introduttivo o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande avversarie. Con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri come per Legge.

In via principale:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le sopraesposte eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, l'odierna convenuta insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia:

6. rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque prive di idoneo supporto probatorio, per le ragioni meglio esposte in atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice.

In via subordinata:

7. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridurre il quantum alla luce delle seguenti circostanze di fatto e di diritto (i) colpa e/o concorso di colpa di parte attrice nella provocazione del danno e nell'eventuale aggravamento delle lesioni; (ii) valutazione concreta delle conseguenze pregiudizievoli, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivanti in modo diretto e conseguente all'asserito evento; (iii) riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali positivamente provati e non meramente richiesti quale conseguenza diretta di fatto e colpa, qualora dimostrata, riferibil'

In via istruttoria:

8. Rigettare le istanze istruttorie ex adverso articolate per le ragioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri come per Legge.

Salvis iuribus.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2015, il sig. _____ ha convenuto in giudizio _____ per sentirla condannare al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 2.510,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per i fatti che coinvolsero l'attore in data 12.2.13 a bordo dell'aereo che lo trasportava da Londra Heathrow a Glasgow per andare a vedere una partita di calcio.

L'attore, in particolare, ha allegato di aver stipulato con la convenuta un contratto di trasporto aereo, concluso via web, per il tragitto A/R Milano Malpensa/ Glasgow e l'inadempimento della compagnia aerea convenuta che, a mezzo dei suoi dipendenti, non ha garantito un volo in sicurezza, nonché ha prospettato di essere stato vittima delle condotte illecite di una dipendente di _____ plc, sig.ra _____, per cui deve rispondere il vettore, sia a titolo contrattuale, sia a titolo extracontrattuale ex art. 2049 c.c.

In particolare le illecite condotte della dipendente avrebbero determinato la privazione della libertà personale del sig. _____, il suo ritardato rientro in Italia e, soprattutto, danni alla salute, attinenti alla sua sfera psichica con riflesso anche sulla vita di relazione, manifestatesi nei mesi successivi e diretta conseguenza del processo penale cui è stato sottoposto all'atterraggio a Glasgow per la denuncia all'autorità penale ingiustamente effettuata dalla hostess con riferimento a fatti accaduti durante il volo.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.05.2015, _____ si è costituita in giudizio eccependo, pregiudizialmente, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano nonché la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Biella in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, ha contestato sia l'esistenza del titolo contrattuale sia la ricostruzione fattuale operata da parte attrice e ha chiesto rigettarsi la domanda.

Alla prima udienza il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, invitava parte attrice a precisare il titolo su cui fonda l'azione risarcitoria proposta nei confronti del vettore e, contestualmente, invitava parte attrice a contraddire sull'eccezione di giurisdizione del giudice italiano sollevata da parte convenuta nel costituirsi in giudizio, dovendosi ritenere secondo quest'ultima munita di potere giurisdizionale l'autorità giurisdizionale del Regno unito o scozzese.

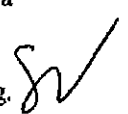
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenendo che l'eccezione in ordine al difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta fosse questione astrattamente suscettibile di definire il giudizio ex art. 187, co. III, c.p.c. fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La presente decisione ha ad oggetto esclusivamente la questione del difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta e ritenuta dal Tribunale astrattamente idonea a definire il giudizio ex art. 187, co. III, c.p.c., dovendosi, dunque, in caso di affermazione della giurisdizione italiana, riservare al proseguo ogni ulteriore questione processuale e di merito oggetto di contestazione nei rispettivi atti tra le parti.

Nel caso in esame, parte attrice ritiene sussistente la giurisdizione italiana in applicazione dei criteri di competenza giurisdizionale stabiliti dall'art. 33 della Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Montreal il 28.5.1999), cui aderiscono sia l'Italia che il Regno Unito e la Scozia, nonché sulla base della legge n. 218/1995 e del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

Al contrario, parte convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello del Regno Unito e/o scozzese ritenendo che, nel caso di specie, non si rientri nell'ambito applicativo della Convenzione di Montreal, bensì in quello di cui al Reg. UE n. 1215/2012 e che la giurisdizione del giudice straniero si fondi sulla scorta del criterio di collegamento di cui all'art. 4 del predetto regolamento (domicilio del convenuto), da interpretarsi alla luce della definizione data dall'art. 63 del domicilio della persona giuridica.

Innanzitutto, ritiene il Tribunale che debba valutarsi se l'azione risarcitoria promossa dal sig.  nei confronti di _____ rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal ovvero nell'ambito del più generale Reg. UE n. 1215/2012, applicabile *ratione temporis* alle controversie successive al 13.1.2015 (cfr. art. 81 del regolamento).

A tal riguardo, giova evidenziare che il reg. UE n. 1215/2012 trova, a norma dell'art. 71, applicazione residuale laddove esistano tra gli Stati membri convenzioni che disciplinano la competenza giurisdizionale in materie particolari.

Ne consegue che, in forza del principio di specialità, laddove si ritenga che la fattispecie rientri nell'ambito applicativo della Convenzione di Montreal, non sarebbe applicabile la normativa europea.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 e 29 della Convenzione di Montreal la stessa trova applicazione "(...) ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso" (art. 1) ed altresì che "nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la

determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio" (art. 29).

Deve, dunque, desumersi che rientri nell'ambito applicativo della citata convenzione l'azione di responsabilità verso il vettore a prescindere da qualsivoglia titolo sulla base del quale è chiamato a rispondere, purché relativa alle ipotesi di cui agli artt. 17, 18 e 19, ossia relativa al caso in cui dal trasporto aereo di merci e bagagli derivi un danno alla merce o ai bagagli (perdita/ritardata consegna/danneggiamento) e al caso in cui dal trasporto aereo di passeggeri derivi la morte o la lesione personale del trasportato, ovvero un ritardo nel trasporto.

Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti per cui è causa che in data 12.2.2013 il sig. _____ si imbarcò dapprima sul volo 1 _____ cod. _____ (tratta Milano Malpensa - Londra Heathrow) e poi su quello della medesima compagnia aerea cod. _____ (tratta Londra Heathrow - Glasgow) e dunque che lo stesso rivesta la qualità di passeggero nell'ambito di un trasporto aereo internazionale ai sensi dell'art. 1 della convenzione citata.

Parimenti, ritiene codesto Tribunale che l'azione di responsabilità verso il vettore prospettata dall'attore rientri astrattamente nell'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione di Montreal di cui all'art. 29, così come sopra delimitato, ciò a prescindere dal fatto che l'azione prospettata sia di tipo contrattuale o extracontrattuale.

 Difatti, la domanda formulata dall'attore nel presente giudizio ha ad oggetto un risarcimento del danno alla sfera personale (lesione dell'integrità psico-fisica) subita del passeggero sig. Cerrone a causa di una condotta illecita di una dipendente del vettore _____ (asseritamente la condotta calunniosa della hostess _____) - per cui è chiamata a rispondere la compagnia aerea - a seguito di eventi accaduti a bordo dell'aeromobile in occasione del viaggio Londa Heathrow-Glasgow, nonché a causa della violazione di obblighi contrattuali accessori facenti capo al personale di bordo per mantenere la sicurezza dei passeggeri durante il trasporto (c.d. obblighi di protezione) e per il ritardato rientro in Italia da Glasgow.

Le contestazioni svolte dalla parte convenuta (anche in considerazione della peculiarità della vicenda e dell'allegazione di cui all'atto introduttivo) sulla ricostruzione avversaria e sulla mancata prova dei fatti allegati in citazione non possono invece costituire oggetto di delibazione in questa sede, laddove il Giudice non è tenuto a svolgere un giudizio sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, bensì a valutare se la fattispecie concreta sia astrattamente e latamente riconducibile all'ambito applicativo della Convenzione più volte citata.

Ciò premesso, acclarata l'applicabilità della Convenzione di Montreal, deve ora esaminarsi se sussista la giurisdizione italiana sulla base dei criteri di competenza giurisdizionale stabiliti dall'art. 33 Convenzione di Montreal.

I fori previsti dall'art. 33 Conv. Montreal sono univocamente e pacificamente considerati dalla giurisprudenza di legittimità quali criteri di giurisdizione e non di competenza (cfr. sul punto cfr. Cass. Civ. 26.5.2005, n. 11183; Cass. Civ., 15.7.2005 n. 15028; Cass., Sez. Unite, 14.6.2006, n. 13689; Cass., Sez. Unite, 17.10.2014, n. 22035; e, da ultimo, Cass., Sez. Unite, n. 8901/2016 secondo cui *"in materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004) ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al "tribunale", contenuto nel suo testo, non vale ad individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l'ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile"*).

Di conseguenza, l'azione risarcitoria ben può essere instaurata dal danneggiato nei confronti del vettore dinanzi ad uno dei cinque fori alternativi previsti dall'art. 33 della Convenzione (il quinto criterio di collegamento di cui al secondo paragrafo dell'art. 33 si applica solo in caso di sinistri ai passeggeri).

Fermo restando che l'azione deve essere promossa nel territorio di uno Stato parte della convenzione, l'art. 33 detta i seguenti criteri di collegamento: (al paragrafo I) a) il domicilio del vettore; b) la sede principale dell'attività (del vettore), c) il luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto; d) il tribunale del luogo di destinazione; (al paragrafo II) in caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, i criteri di cui al paragrafo I ed e) il territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.

A questo punto, ci si deve chiedere se sulla base di detti criteri di competenza giurisdizionale sussista la giurisdizione del giudice italiano adito.

Diversamente da quanto affermato dalla parte attrice (che afferma sussistere la giurisdizione italiana sulla base di tutti e cinque i fori) non si può ritenere sussistente la giurisdizione sulla base dei criteri sub b), c) e d).

Ed, in effetti:

- con riferimento al criterio della sede principale, deve ritenersi che la sede principale (nel testo inglese *principal place of business*) sia il luogo ove la società ha il proprio centro di attività principale e dove si svolgono tutte le operazioni strettamente connesse all'attività imprenditoriale e, dunque, non si può dubitare che la stessa coincida nel caso in esame con la sede legale ed

amministrativa, che è fissata a Londra, Aeroporto Londra-Heathrow (cfr. visura camerale :

in atti);

- con riferimento al criterio del collegamento del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, deve osservarsi come normalmente, nell'interpretare detto foro, ci si riferisca al luogo in cui la compagnia aerea ha stipulato il contratto di trasporto con il passeggero, per il tramite di un soggetto che rientra nella sua struttura organizzativa; al contrario, si esclude che lo stesso coincida esclusivamente con quello di conclusione del contratto, in quanto se così fosse sarebbe stato superfluo l'accostamento di detto elemento a quello della sede riferibile al vettore. In definitiva quello che è richiesto al fine del radicamento della giurisdizione in un certo stato membro è che il contratto sia stato concluso in un luogo ove il vettore ha un ufficio, o un soggetto terzo, collegato strutturalmente o contrattualmente (si pensi all'agente di viaggi - cfr. in tal senso Cass. , Sez. Unite, 14.6.2006, n. 13689) al vettore; nel caso in esame, invece, nessuna prova è stata fornita dall'attore che il contratto sia stato concluso in un luogo in Italia in cui

aveva una sede d'affari e tantomeno è stata fornita la prova dell'acquisto via web del biglietto (la e-mail prova solo l'intervenuto *check-in on line* per l'attore sulla tratta Londra Heathrow - Glasgow e viceversa - doc. 2 attrice);

2
- con riferimento al criterio del luogo di destinazione, deve ritenersi parimenti che lo stesso non consenta di fondare la giurisdizione del giudice italiano: parte attrice, similmente alla circostanza dell'acquisto via web, non produce i biglietti A/R Milano - Glasgow (con scalo a Londra) - anzi a ben vedere sembrerebbe che l'attore insieme ai suoi compagni di viaggio al ritorno si siano fermati a Londra (cfr. *check-in on line* - doc. 2 parte attrice) - e, dunque, non può invocare l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale, sostenuto dalle Corti statunitensi, secondo cui in caso di biglietti circolari di andata e ritorno il luogo di destinazione finale sia da individuarsi nella città di andata (Milano) (*contra* Corte di giustizia C-173/07 che nell'applicazione del Reg. CE n. 261/04 ha affermato: "47. Dai punti 32 41 della presente sentenza si evince che un viaggio di andata e ritorno non può essere considerato come un unico volo [...]. 50. Quanto alla questione relativa alla circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno sono oggetto di un'unica prenotazione, essa è ininfluyente sulla conclusione menzionata al punto 47 della presente sentenza"); difatti, in assenza di prova, non può escludersi che il sig. ' avesse acquistato esclusivamente un viaggio da Milano con destinazione finale Glasgow, seppur con scalo a Londra, e non anche il ritorno.

Deve ritenersi che, al contrario, sussista la giurisdizione italiana sia sulla base del criterio del domicilio del vettore che del c.d. quinto foro, operante solo in caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero.

Con riferimento al foro del domicilio del vettore, seppur l'interpretazione al riguardo non sia unanime in dottrina e giurisprudenza, si deve intendere la sede amministrativa o sociale della

compagnia aerea, che però può non coincidere con la principale sede operativa dell'attività (diversamente opinando detto criterio diverrebbe un mero duplicato della sede principale).

Sul punto, non rinvenendosi una definizione nella Convenzione di Montreal, parte convenuta vorrebbe applicare l'art. 63 del Reg. UE n. 1215/2012, mentre parte attrice l'art. 3 della l. n. 218/1995.

Ritiene il Tribunale che detto criterio debba essere interpretato letteralmente e, dunque, che sussista un domicilio del vettore in uno stato membro laddove risulti che la persona giuridica abbia una articolazione operativa, munita di rappresentanza sia sostanziale che processuale: nel caso di specie, dalla visura camerale in atti, risulta che vi è una rappresentanza generale in Italia con tali connotazioni, con sede in Roma, , ove peraltro è stato anche notificato l'atto di citazione per cui è causa.

Infine, nella consapevolezza dell'acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinario esistente sul tipo (*accident*) a bordo di un aereo e sul fatto che la Convenzione ricomprenda anche lesioni alla sfera psichica, deve ritenersi che sussista la giurisdizione italiana anche avuto al criterio della residenza principale del passeggero al momento del sinistro (c.d. quinto foro).

Infine, solo laddove si accedesse alla tesi di parte convenuta circa la non applicabilità al caso di specie della Convenzione di Montreal, dovrebbe concludersi per la sussistenza della giurisdizione italiana sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. UE n. 1215/2012 (applicabile ai sensi dell'art. 81 dal 10.01.2015).

Ed, in particolare, dovrebbe concludersi per la sussistenza della giurisdizione italiana sulla base delle seguenti competenze speciali, stabilite dall'art. 7, non potendosi invece escludere l'esistenza della potestà giurisdizionale solo sulla base del combinato disposto degli artt. 4 e 63 del regolamento citato. 

L'azione risarcitoria è stata proposta difatti dal passeggero nei confronti del vettore sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.

Nel caso in cui l'attore, come nel caso di specie, lamenti un inadempimento contrattuale, l'art. 7, par. 1, lett. a) stabilisce che *"Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) lett. a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio"*, intendendosi *"nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto"*.

A tal riguardo, la Corte di giustizia ha interpretato detto criterio affermando che *"in caso di trasporto aereo di persona da uno Stato membro all'altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il Tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul*

regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri e che abroga il regolamento CEE n. 295/1992, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto" (Corte di giustizia, Sez. IV, 09.07.2009, C-204/2008). Pertanto, a decidere una controversia tra passeggeri e vettore può essere un Giudice dello Stato dove si trova l'aeroporto di partenza e arrivo, poiché in dette località viene svolta la maggior parte dei servizi indicati in contratto (attività di registrazione, di imbarco, di sbarco, consegna bagagli, ecc...).

Nel caso di specie, il volo di partenza è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa, sicché il giudice italiano ha certamente il potere giurisdizionale di decidere la controversia instaurata dall'odierno attore, così come del resto non può escludersi la giurisdizione del giudice inglese e scozzese.

Nel caso, invece, in cui l'attore lamenti un illecito extracontrattuale l'art. 7, n. 2, stabilisce che *"Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire"*.

Occorre dunque stabilire quale sia il luogo ove si è verificato l'evento dannoso.

2 A tal riguardo, la Corte di Giustizia, con una recente decisione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale dal giudice di uno Stato Membro, ha stabilito quale sia la corretta interpretazione, in caso di contestazione della responsabilità di un produttore per prodotti difettosi, al fine di individuare il luogo del fatto generatore del danno dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (di cui l'art. 7 n. 2 del reg. UE n. 1215 è sostanzialmente riproduttivo) ed ha affermato che le regole di competenza speciali, fissate dalle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento n. 44/2001 (tra le quali figura quella dell'articolo 5, punto 3) debbono essere interpretate restrittivamente; tuttavia *"secondo la costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avvenga il fatto implicante un'eventuale responsabilità ex delictu o quasi delictu non coincida col luogo in cui tale fatto abbia causato il danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi"* (sentenza 16.1.2014 - Causa C45/13 Kainz/Pantherwerke AG, cfr. anche Causa C-3647/93).

Sul punto era precedentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione affermando che *"l'evento dannoso"* (di cui all'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles) fonte di responsabilità risarcitoria e criterio di collegamento funzionale all'individuazione dell'ambito della giurisdizione in materia

"delittuale e quasi delittuale", difatti, è da intendersi, secondo la ormai costante giurisprudenza di queste sezioni unite, sia come luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia come luogo del cd. "danno iniziale", con conseguente esclusione - quanto (si badi) alla rilevanza quoad iurisdictionis - dei cd. "danni conseguenza", onde evitare il pericoloso proliferare di prassi di forum shopping da parte dell'attore", con l'effetto che "in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge del 21 giugno 1971 n. 804, (che è del tutto simile all'art. 7 n. 2 del Regolamento europeo n. 1215/2012 di cui si tratta) il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge n. 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge n. 975 del 1984, secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto. Ne consegue che, nel caso in cui l'attore italiano chieda il risarcimento dei danni derivanti da interventi chirurgici eseguiti in Svizzera, la giurisdizione spetta al giudice di detto Stato, nel cui territorio la prestazione sanitaria ha avuto esecuzione ed i convenuti (clinica e medici) hanno la sede e il domicilio principale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando la natura extracontrattuale della prestazione, atteso che il luogo dell'"evento dannoso", ai sensi dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, è sia il luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia il luogo del cd. "danno iniziale", con conseguente esclusione - ai soli fini della giurisdizione - dei cd. "danni conseguenza" (cfr. fra le molte Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 23593/2010; Cass., Sez. Unite, 19.05.2009, n. 11532). 

Aderendo all'interpretazione della Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interpretazione che appare maggiormente tutelante nei confronti del soggetto danneggiato, e discostandosi da quella della Cassazione, che applica concetti nazionali quali quella dei danni conseguenza, dovrebbe comunque concludersi per la sussistenza della giurisdizione italiana, essendosi verificato in questo caso l'evento generatore del danno a Glasgow ed il danno iniziale al rientro in Italia.

Pertanto, deve ritenersi che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere per la sussistenza della giurisdizione italiana.

Il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata da parte convenuta comporta ex art. 279 n. 4 c.p.c. la rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori questioni preliminari e di merito.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, non definitivamente pronunciando nella causa proposta da
nei confronti di

- rigetta la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al merito.

Così deciso a Biella il 14.6.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella TURCO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella TURCO

Il Giudice
Dott. Silvia Vagni